



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 46

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 13 DEL 18-07-2024

Ordinanza del Sindaco

N. 13 DEL 18-07-2024

Oggetto: Modifica ed integrazione a Ordinanza n. 19 del 13.08.2020

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di luglio,

IL SINDACO

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio; **Considerato** che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e contro l'incolumità dei cittadini a seguito di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, ipovedenti e anziani frequentatori delle aree pubbliche anzidette;

Attesa la necessità della tutela dell'incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici e di quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini;

Ritenuto altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine;

Preso atto della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche il decoro e l'igiene nel Comune di Mazzarino;

Considerato che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

Visti:

·La L.14.08.1991n.281“ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”e ss.mm.;

·l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;

·l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro della Salute del 06 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

·il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n.320 e successive modificazioni;

·gli artt. 544-ter, 672, 727 del C.P.;

·art. 639 che recita: chiunque fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a Euro 103. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica al pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a Euro 10.000. Se il fatto è commesso su beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 300,00 a Euro 1.000,00;

·la Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni;

·Visto l'art. 50 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 ess.mm.

Che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell'igiene e della sanità;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione: - la raccolta immediata degli escrementi dell'animale; - di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all'uso necessarie; - l'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

·di portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; -di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

·di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;

·la registrazione e l'identificazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione;

·comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 riportata in premessa.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.

Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli: -

- custodia e malgoverno dei cani (art.672c.p.);
- affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art.672c.p.);
- addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività(art.544-terc.p.);
- sottoposizione di cani adoping (art.544-ter c.p.);
- sottoposizione dei cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art.544-terc.p.);

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando di Polizia Municipale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando della Polizia Municipale;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mazzarino;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60gg. Dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Faraci Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-07-2024 al 02-08-2024

Lì 18-07-2024

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Drogo Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore